

COMUNE DI ORNICA

TITOLO 01

PRINCIPI GENERALI

CAPO 01

IL COMUNE

ART. 01

01. IL COMUNE DI ORNICA E' ENTE LOCALE AUTONOMO NELL' AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLE LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA E DEL PRESENTE STATUTO.

02. ESERCITA FUNZIONI PROPRIE E LE FUNZIONI ATTRIBUITE O DELEGATE DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI.

ART. 02

01. IL COMUNE DI ORNICA E' COSTITUITO DALLA COMUNITA' INSEDIATA NEL TERRITORIO DEL COMUNE MEDESIMO.

02. LA SEDE DEGLI ORGANI COMUNALI E' FISSATA NEL MUNICIPIO DEL COMUNE MEDESIMO SITO IN VIA ROMA, N. 01 .

03. IL COMUNE HA UN PROPRIO GONFALONE E UN PROPRIO STEMMA ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

04. IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DISCIPLINA I CASI DI CONCESSIONE IN USO DELLO STEMMA AD ENTI ED ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO, SENZA FINI DI LUCRO E DEFINISCE LE MODALITA' DI CONCESSIONE.

05. IL COMUNE DI ORNICA E' SITUATO A KM. 51 DAL CAPOLUOGO BERGAMO, AD UNA QUOTA DI M. 925 S.L.M. . E' COSTITUITO DAI NUCLEI DI ORNICA, RASEGA, SIRTA E FUSINETTA. CONFINA A NORD CON IL COMUNE DI GEROLA ALTA, AD EST CON IL COMUNE DI CUSIO, A SUD-EST CON IL COMUNE DI CASSIGLIO, A OVEST E SUD-OVEST CON IL COMUNE DI VALTORTA.

06. L' ATTO DI CUI AL COMMA 04 DOVRA' ESSERE ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE , A MAGGIORANZA ASSOLUTA.

ART. 03

(FUNZIONI DEL COMUNE)

01. IL COMUNE RAPPRESENTA E CURA UNITARIAMENTE GLI INTERESSI DELLA PROPRIA COMUNITA', NE PROMUOVE LO SVILUPPO E IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE, ECONOMICO E GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, SINGOLI OD ASSOCIATI, ALLE SCELTE DELLA COMUNITA'.

02. TUTELA E SALVAGUARDIA OGNI BENE PRESENTE SUL PROPRIO TERRITORIO E NE PROMUOVE L'USO CORRETTO IN RELAZIONE AL PROPRIO SVILUPPO.

ART. 04

(FINALITA')

01. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO DELLA PROPRIA COMUNITA' ISPIRANDOSI AI VALORI ED AGLI OBIETTIVI DELLA COSTITUZIONE.

02. IL COMUNE PERSEGUE LA COLLABORAZIONE E LA COOPERAZIONE CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DELLE FORZE SOCIALI, ECONOMICHE E SINDACALI ALLA

AMMINISTRAZIONE.

03. LA SFERA DI GOVERNO DEL COMUNE E' COSTITUITA DALL' AMBITO TERRITORIALE DEGLI INTERESSI.

CAPO 02

TUTELE ED INCENTIVI

ART. 05

(PROGRAMMAZIONE E TUTELA DELLA SALUTE)

01. IL COMUNE TUTELA, NELL' AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE ED IN COLLABORAZIONE CON GLI ENTI PREPOSTI (U.S.S.L.), IL DIRITTO ALLA SALUTE.

02. IL COMUNE ATTUA IDONEI STRUMENTI PER RENDERLO EFFETTIVO, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA TUTELA DELLA SALUBRITA' E DELLA SICUREZZA DELL' AMBIENTE E DEL POSTO DEL LAVORO, ALLA TUTELA DELLA MATERNITA' E DELL' INFANZIA.

03. IL COMUNE PROGRAMMA E REALIZZA IN COLLABORAZIONE CON GLI ENTI DI VOLONTARIATO E CON LE FAMIGLIE STESSE, UN ADEGUATO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI ANZIANI, AI MINORI, AI SOGGETTI IN DIFFICOLTA', AI PORTATORI DI HANDICAP, AGLI INABILI ED AGLI INVALIDI.

ART. 06

(PROMOZIONE E TUTELA DI BENI DEL TERRITORIO)

01. IL COMUNE TUTELA I BENI SITUATI NELL' AMBITO TERRITORIALE DI ORNICA, IN PARTICOLARE:

A) BENI NATURALI:

- ACQUA;
- BOSCHI;
- PRATI;
- MONTI;
- SENTIERI MONTANI;
- MALGHE;
- FUNGHI, ETC. ;

B) BENI CULTURALI:

- DIALETTO;
- TRADIZIONI;
- MANIFESTAZIONI;
- CELEBRAZIONI E RITI RELIGIOSI;

C) BENI ARTISTICI:

- ANTICHI PORTALI;
- DIPINTI;
- CAPPELLETTE VOTIVE E RELATIVI SPAZI DI RISPETTO;

D) BENI ARCHITETTONICI:

- CENTRI STORICI;
- CASCINE E BAITE DI MONTAGNA;
- VICOLI ED ANTICHE STRADE.

ART. 07

(TUTELA DEI BENI NATURALI)

01. IL COMUNE ADOTTA LE MISURE NECESSARIE A CONSERVARE COSTRUTTIVAMENTE, DIFENDERE E VALORIZZARE L'AMBIENTE, ATTUANDO PIANI PER LA DIFESA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO E PER ELIMINARE QUALSIASI INQUINAMENTO E DANNEGGIAMENTO AMBIENTALE.

ART. 08

(TUTELA DEI BENI CULTURALI)

01. IL COMUNE TUTELA LA CONSERVAZIONE E PROMUOVE LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO CULTURALE ANCHE NELLE SUE ESPRESSIONI DI LINGUA, COSTUME E TRADIZIONI LOCALI.

02. IL COMUNE PROMUOVE ATTIVITA' DI TIPO CULTURALE QUALI MOSTRE, DIBATTITI, CORSI DI VARIO GENERE ATTI AD ACCRESCERE LA CONOSCENZA E LA SENSIBILITA' NEI CONFRONTI DEL PATRIMONIO ARTISTICO, AMBIENTALE ED ARCHITETTONICO NONCHE' L'INFORMAZIONE E LA CULTURA IN GENERALE.

ART. 09

(TUTELA DEI BENI ARTISTICI)

01. IL COMUNE TUTELA E PROMUOVE LA CONOSCENZA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO, STORICO ED ARCHEOLOGICO GARANTENDONE IL GODIMENTO DA PARTE DELLA COMUNITA'.

ART. 10

(TUTELA DEI BENI ARCHITETTONICI)

01. IL COMUNE TUTELA LA CONSERVAZIONE DEI BENI ARCHITETTONICI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A CENTRI E BORGHI STORICI, GARANTENDONE LA CONTINUITA' E LA CONGRUITA' DEGLI INTERVENTI DI RESTAURO CONSERVATIVO O RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, ANCHE AL DI FUORI DI DETTI CENTRI O BORGHI.

02. IL COMUNE OLTRE A VIGILARE SUL PIENO RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA, DARA' UNA VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO DAL PUNTO DI VISTA ARCHITETTONICO E DI IMPATTO AMBIENTALE CON L'INSEDIAMENTO DI UNA APPOSITA COMMISSIONE DI TECNICI E RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI PER POTER DARE INDICAZIONI UTILI SULL'USO DI MATERIALI, TECNOLOGIE E TIPOLOGIE ATTE AD INDIVIDUARE UN DECOROSO INTERVENTO.

03. A TALE PROPOSITO IL COMUNE STABILISCE ALCUNE NORME ED INDICAZIONI DA TENERE IN CONSIDERAZIONE PER OGNI INTERVENTO DI QUESTO TIPO, DA INTEGRARE ALLE NORMATIVE DEL P.R.G. ATTRAVERSO UNO STUDIO COMPLESSIVO DI RICERCA STORICA E DI RECUPERO.

ART. 11

(SPORT E TEMPO LIBERO)

01. IL COMUNE INCORAGGIA E FAVORISCE LO SPORT DI BASE, LO SPORT DILETTANTISTICO, IL TURISMO SOCIALE E GIOVANILE.

02. PER IL RAGGIUNGIMENTO DI TALI FINALITA' IL COMUNE STIMOLA L'ISTITUZIONE DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE E CULTURALI, PROMUOVE LA CREAZIONE DI IDONEE STRUTTURE IN RAPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE GENERALE AD ALLE RISORSE DISPONIBILI ASSICURANDONE L'ACCESSO AD ENTI O ASSOCIAZIONI, AI SENSI DELL' ARTT. 07 COMMA 05 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 .

03. LE MODALITA' DI UTILIZZO DELLE STRUTTURE, DEI SERVIZI E DEGLI IMPIANTI SARANNO DISCIPLINATI DA APPOSITO REGOLAMENTO.

CAPO 03

ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO

ART. 12

(PROGRAMMAZIONE)

01. IL COMUNE PROMUOVE ED ATTUA UNA ORGANICA POLITICA DEL TERRITORIO NEL QUADRO DI UN PROGRAMMATO SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI UMANI, DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI E DEGLI IMPIANTI PRODUTTIVI, TURISTICI E COMMERCIALI.

ART. 13

(INTERVENTI PUBBLICI)

01. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA, ANCHE CON IL CONTRIBUTO DI COOPERATIVE, DI IMPRESE E DI PRIVATI, PIANI DI SVILUPPO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PER GARANTIRE IL DIRITTO ALL'ABITAZIONE.

ART. 14

(INTERVENTI PRIVATI)

01. PROMUOVE, CON IL CONTRIBUTO DI COOPERATIVE, DI IMPRESE E DI PRIVATI, PIANI DI SVILUPPO DELL'EDILIZIA ANCHE TURISTICA PER INCENTIVARE LO SVILUPPO E LA RICETTIVITA' TURISTICO-ALBERGHIERA.
02. PROMUOVE IL RIUSO DEL PATRIMONIO EDILIZIO PUBBLICO E PRIVATO CON INCENTIVI ANCHE ECONOMICI O CONTRIBUTI INDIRETTI (ASSENZA DEL PAGAMENTO DI ONERI O ACCORDI CON ENTI PUBBLICI QUALI REGIONE E PROVINCIA).

ART. 15

(URBANIZZAZIONE)

01. IL COMUNE PREDISPONE LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA ANCHE CON IL CONCORSO DI PRIVATI SINGOLI O ASSOCIATI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE PUBBLICA PER QUANTO RIGUARDA LA FORNITURA IDRICA CON LA CREAZIONE DI EVENTUALI RETI IN CONCORSO CON ALTRI COMUNI.

ART. 16

(VIABILITA')

01. IL COMUNE ORGANIZZA UN SISTEMA COORDINATO DI TRAFFICO E DI

CIRCOLAZIONE, ADEGUATO ALLE ESIGENZE DELLA MOBILITA' DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE ESIGENZE LAVORATIVE, SCOLASTICHE E TURISTICHE:

- A) PARCHEGGI;
- B) VIABILITA' MINORE;
- C) COLLEGAMENTI CON ALTRI COMUNI;
- D) NUOVE VIE PER LO SVILUPPO DELL' AREA URBANA;
- E) MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI.

ART. 17

(CALAMITA' NATURALI)

01. IL COMUNE PREDISPONE IDONEI STRUMENTI DI PRONTO INTERVENTO, EVENTUALMENTE ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI O PRIVATI, DA UTILIZZARE IN CASO DI PUBBLICHE CALAMITA':

- A) INCENDI BOSCHIVI E CIVILI;
- B) ALLUVIONI;
- C) VALANGHE.

ART. 18

(VIGILANZA SULLE ATTIVITA' EDILIZIE ED URBANISTICHE)

01. IL COMUNE ESERCITA IL CONTROLLO E LA VIGILANZA URBANISTICA ED EDILIZIA E NE SANZIONA LE VIOLAZIONE CON GLI STRUMENTI PREVISTI DALLE LEGGI IN MATERIA.

CAPO 04

SVILUPPO ECONOMICO

ART. 19

(PROMOZIONE ED INCENTIVI DI PROGRAMMI ECONOMICI)

01. IL COMUNE PROMUOVE, PROGRAMMA E COORDINA LE ATTIVITA' COMMERCIALI PER GARANTIRE AL CONSUMATORE LA FUNZIONALITA'.

02. PROMUOVE LO SVILUPPO DELL' ARTIGIANATO, CON PARTICOLARE RIGUARDO A QUELLO ARTISTICO, ADOTTA INIZIATIVE ATTE A STIMOLARNE L' ATTIVITA' E FAVORISCE L' ASSOCIAZIONISMO PER CONSENTIRE LA PIU' VASTA COLLOCAZIONE DEL PRODOTTO ED UNA PIU' EQUA REMUNERAZIONE DEL LAVORO.

03. PROMUOVE E INCENTIVA LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E RICETTIVE.

04. A TAL FINE SI DOVRA' INCENTIVARE IL TURISMO O L' ATTIVITA' CHE RIPRENDA LE ANTICHE TRADIZIONI E USI LOCALI.

ART. 20

(LA TUTELA DEI BENI COME BASE PER UNO SVILUPPO ECONOMICO)

01. SI COSTRUISCE SULLA TUTELA DEI BENI, LA BASE DI UNA ECONOMIA LOCALE CHE POSSA CONTRIBUIRE AL BLOCCO DELLO SPOPOLAMENTO E DEL TRASFERIMENTO DEFINITIVO IN LUOGHI MENO DISAGIATI.

ART. 21

(INDIRIZZI DI SVILUPPO ECONOMICO-CULTURALE)

01. IL COMUNE INCENTIVA L'ECOLOGISMO, L'AGRITURISMO, LO SPORT ED IL TURISMO ESTIVO ED INVERNALE, LA VALORIZZAZIONE DELL'ATTUALE PARCO DELLE OROBIE, L'ACCRESIMENTO CULTURALE. QUESTE SONO SOLO ALCUNE DELLE POSSIBILITA' DI SVILUPPO PER LE QUALI IL COMUNE DOVRA' GARANTIRE IL MAGGIOR NUMERO DI SFORZI INTERESSANDO ENTI, ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DI VARIO TIPO ANCHE NON APPARTENENTI ALLA REALTA' LOCALE MA CON I QUALI SI POSSONO RAGGIUNGERE OBIETTIVI COMUNI.

02. IL COMUNE STIMOLA E SOSTIENE LE FORME DI ASSOCIAZIONISMO E DI AUTOGESTIONE FRA LAVORATORI CHE PERSEGUANO FINI DI CUI AI COMMUNI PRECEDENTI.

TITOLO 02

ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

ART. 22

(ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE)

01. GLI ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE SONO:

- A) IL CONSIGLIO COMUNALE;
- B) LA GIUNTA COMUNALE;
- C) IL SINDACO.

02. SPETTANO AGLI ORGANI ELETTIVI LE FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA DELLA COMUNITA' E LA REALIZZAZIONE DEI PRINCIPI E DELLE COMPETENZE STABILITE DALLO STATUTO NELL'AMBITO DELLE LEGGI.

03. LA LEGGE E LO STATUTO REGOLANO L'ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI ED I RAPPORTI TRA GLI ORGANI ELETTIVI, PER REALIZZARE UNA EFFICIENTE ED EFFICACE FORMA DI GOVERNO DELLA COLLETTIVITA' COMUNALE.

CAPO 01

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 23

(ELEZIONE, COMPOSIZIONE, DURATA IN CARICA)

01. L'ELEZIONE, LA COMPOSIZIONE E LA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO REGOLATI DALLA LEGGE.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE DURA IN CARICA SINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE ATTI URGENTI E IMPROPRIOGABILI ED A SVOLGERE FUNZIONI DI CONTROLLO ATTRAVERSO I SINGOLI CONSIGLIERI.

03. I CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA ALL'ATTO DELLA PROCLAMAZIONE OVVERO, IN CASO DI SURROGAZIONE, NON APPENA ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE LA RELATIVA DELIBERAZIONE.

ART. 24

(POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTA LA COMUNITA', DETERMINA L'INDIRIZZO POLITICO SOCIALE ED ECONOMICO DEL COMUNE E NE CONTROLLA

L'ATTUAZIONE.

02. SVOLGE FUNZIONI AD ESSO ATTRIBUITE DA LEGGI STATALI, REGIONALI E DAL PRESENTE STATUTO.

03. I POTERI E LE FUNZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE, VISTA L'AUTONOMIA ORGANIZZATIVA, NON POSSONO ESSERE DELEGATE.

ART. 25

(FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE VIENE CONVOCATO DAL SINDACO CHE NE FISSA ANCHE LA DATA, CON AVVISO DA NOTIFICARE AI CONSIGLIERI NON MENO DI 05 GIORNI PRIMA DELLA DATA DI CONVOCAZIONE.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ESSERE CONVOCATO IN VIA STRAORDINARIA DA NON MENO DI 1/5 DEI CONSIGLIERI COMUNALI ENTRO E NON OLTRE UN TERMINE DI 20 GIORNI DA QUANDO NE E' STATA INOLTRATA RICHIESTA DI CONVOCAZIONE AL SINDACO.

03. IN CASO D'URGENZA, LA CONVOCAZIONE PUO' AVER LUOGO CON PREAVVISO DI ALMENO 24 ORE PRIMA.

04. IL CONSIGLIERE ANZIANO (DA INTENDERSI COLUI CHE HA OTTENUTO IL MAGGIOR NUMERO DI PREFERENZE, PER LE QUALI SONO DA SOMMARE SIA QUELLE DI LISTA CHE LE PERSONALI) CONVOCA E PRESIEDE LA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE NEO-ELETTO, ENTRO 10 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI, CON AVVISI DI CONVOCAZIONE DA NOTIFICARSI ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA.

05. NELLA PRIMA ADUNANZA IL CONSIGLIO COMUNALE CONVALIDA GLI ELETTI E PROCEDE ALL'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE.

06. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE ANCHE SU INIZIATIVA DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO E DEL PREFETTO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE E PREVIA DIFFIDA.

ART. 26

(PUBBLICITA' DELLE SEDUTE)

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE SALVO I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO E LE VOTAZIONI PALESI E AD ESSE POSSONO PARTECIPARE I CONSIGLIERI COMUNALI DELLE CUI CAUSE OSTATIVE SI DISCUTE.

02. IL REGOLAMENTO INTERNO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO APPROVATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI COMUNALI ASSEGNATI AL COMUNE, STABILISCE IL CASO IN CUI LE VOTAZIONI SIANO SEGRETE.

ART. 27

(ORDINE DEL GIORNO)

01. L'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E' STABILITO DAL SINDACO, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.

02. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE, CON ALLEGATO ORDINE DEL GIORNO, DEVE ESSERE PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO E NOTIFICATO AL DOMICILIO DEI CONSIGLIERI NEI SEGUENTI TERMINI:

A) ALMENO 05 GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA IN CASO DI SESSIONE ORDINARIA;

- B) ALMENO 24 ORE PRIMA DELL'ADUNANZA PER I CASI DI URGENZA;
- C) SI DEVONO OSSERVARE LE PROCEDURE DELL' ARTT. 155 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE;
- D) PER LE NOTIFICHE DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO, IL CONSIGLIERE ELEGGE IL PROPRIO DOMICILIO NEL COMUNE IN CUI E' STATO ELETTO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE.

ART. 28

(VALIDITA' DELLE SEDUTE E NUMERO LEGALE)

- 01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE VALIDAMENTE CON LA PRESENZA DELLA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, SALVO CHE SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA QUALIFICATA.
- 02. NELLA SECONDA CONVOCAZIONE E' SUFFICIENTE, PER LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA, L'INTERVENTO DI ALMENO 04 CONSIGLIERI.
- 03. IL CONSIGLIO NON PUO' DELIBERARE:
 - A) IN SECONDA CONVOCAZIONE, SU PROPOSTE NON CONTENUTE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE;
 - B) QUANDO NON NE SIA STATO DATO AVVISO NEI MODI E NEI TERMINI STABILITI DAI COMMI PRECEDENTI;
 - C) QUANDO NON INTERVENGANO ALLA SEDUTA LA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.
- 04. NON CONCORRONO A DETERMINARE LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA:
 - A) I CONSIGLIERI TENUTI OBBLIGATORIAMENTE AD ASTENERSI;
 - B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE;
 - C) GLI EVENTUALI ASSESSORI SCELTI TRA I CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO. ESSI INTERVENGONO ALLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO, PARTECIPANO ALLE DISCUSSIONI, MA NON HANNO DIRITTO AL VOTO.

ART. 29

(VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI)

- 01. NESSUNA DELIBERAZIONE E' VALIDA IN ASSENZA DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, SALVO I CASI IN CUI SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA QUALIFICATA.
- 02. NON SI CONTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI:
 - A) I CONSIGLIERI CHE SI ASTENGONO O CHE DICHIARANO DI NON PARTECIPARE AL VOTO;
 - B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE.
- 03. NEI CASI D'URGENZA LE DELIBERAZIONI POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA DEI VOTANTI COMPUTATI SECONDO IL COMMA PRECEDENTE.

ART. 30

(ASTENSIONI DEI CONSIGLIERI COMUNALI)

- 01. I CONSIGLIERI DEVONO ASTENERSI DAL PRENDERE PARTE ALLE DELIBERAZIONI RIGUARDANTI LITI E CONTABILITA' LORO PROPRIE, VERSO IL COMUNE, COME PURE QUANDO SI TRATTA DI INTERESSE PROPRIO E DI INTERESSE, LITI O CONTABILITA' DEI LORO PARENTI OD AFFINI SINO AL QUARTO GRADO O DI CONFERIRE IMPIEGHI AI MEDESIMI.

02. SI ASTENGONO DAL PRENDERE PARTE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE IN SERVIZI, ESERCIZI DI DIRITTI, SOMMINISTRAZIONE OD APPALTI DI OPERE NELL'INTERESSE DEL COMUNE O DEGLI ENTI SOGGETTI ALLA LORO AMMINISTRAZIONE O TUTELA.

ART. 31

(COMMISSIONI CONSILIARI)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI ARTICOLA IN COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E TEMPORANEE ELETTI SECONDO APPOSITO REGOLAMENTO, IL QUALE STABILIRÀ ALTRESÌ LE FUNZIONI E LE LORO COMPETENZE. IL SUDDETTO REGOLAMENTO DOVRÀ ESSERE ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA.

02. LE COMMISSIONI CONSILIARI HANNO DIRITTO, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE, DI OTTENERE DALLA GIUNTA COMUNALE E DAGLI ENTI DIPENDENTI DAL COMUNE, NOTIZIE, INFORMAZIONI, DATI, ATTI, AUDIZIONI DEI DIRIGENTI DEI SERVIZI, ANCHE AI FINI DELLA VIGILANZA SULLA ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI CONSILIARI, SULLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE, SULLA GESTIONE DEL BILANCIO E DEL PATRIMONIO

COMUNALE. NON PUÒ ESSERE OPPOSTO ALLE RICHIESTE DELLE COMMISSIONI IL SEGRETO D'UFFICIO.

03. LE COMMISSIONI HANNO FACOLTÀ DI CHIEDERE L'INTERVENTO ALLE PROPRIE RIUNIONI DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI.

04. IL SINDACO E GLI ASSESSORI HANNO IL DIRITTO DI PARTECIPARE ALLE COMMISSIONI SENZA IL DIRITTO DI VOTO.

05. LE COMMISSIONI NON HANNO DIRITTO DI DELIBERAZIONE.

06. IL CONSIGLIO COMUNALE, ISTITUISCE NEL PROPRIO SENO, CON SISTEMA PROPORZIONALE LA COMMISSIONE PER LE GARANZIE STATUTARIE A MAGGIORANZA ASSOLUTA.

ART. 32

(GRUPPI CONSILIARI)

01. I CONSIGLIERI COMUNALI SI RIUNISCONO A GRUPPI COMPOSTI, A NORMA DI REGOLAMENTO, DA DUE O PIÙ COMPONENTI.

02. PUÒ ESSERE COSTITUITO UN GRUPPO MISTO, PUR CONSERVANDO CIASCUNO LA PROPRIA IDENTITÀ'.

ART. 33

(IL CONSIGLIERE COMUNALE)

01. CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE RAPPRESENTA L'INTERO COMUNE, SENZA VINCOLO DI MANDATO E NON PUÒ ESSERE CHIAMATO A RISPONDERE PER LE OPINIONI ESPRESSE E PER I VOTI DATI NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI.

02. PER LA NOTIFICA DELLE ADUNANZE, OGNI CONSIGLIERE COMUNALE ELEGGE IL PROPRIO DOMICILIO NEL COMUNE IN CUI È STATO ELETTO.

03. IL CONSIGLIERE COMUNALE HA IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI DELLE QUALI FA PARTE.

04. IL CONSIGLIERE COMUNALE CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON

INTERVIENE AD UNA INTERA SESSIONE ORDINARIA DEL CONSIGLIO COMUNALE E' DICHIARATO DECADUTO. LE SESSIONI ORDINARIE SONO QUELLE: DALL' 1/1 AL 30/6 E DALL' 1/9 AL 31/12 DI OGNI ANNO SOLARE.

05. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE DOPO 10 GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.

ART. 34

(DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE)

01. LE DIMISSIONI DEGLI ORGANI ELETTIVI SONO EFFICACI ED IRREVOCABILI DALLA PRESENTAZIONE E NON OCCORRE PRESA D'ATTO DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

CAPO 02

LA GIUNTA COMUNALE

ART. 35

(COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE)

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO CHE LA PRESIEDE E DA 04 ASSESSORI DI CUI 01 PUO' ESSERE SCELTO FRA I CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO, AI SENSI DELL' ARTT. 33 , COMMA 03 DELLA LEGGE 18 GIUGNO 1990 , N. 142 , ED AVENTE I REQUISITI DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE E DI ASSESSORE.

02. IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE SONO ELETTI DAL RISPETTIVO CONSIGLIO COMUNALE NEL SUO SENO, SALVO L'ECCEZIONE DI CUI ALL' ARTT. 37 COMMA 03 ALLA PRIMA ADUNANZA, SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI E SECONDO LE MODALITA' FISSATE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

03. LA PROPOSTA DI ELEZIONE DELL'ASSESSORE ESTERNO E' ACCOMPAGNATA DALLA PRESENTAZIONE DI UN CURRICULUM CHE DOCUMENTI LE DOTI DI PROFESSIONALITA' O DI ESPERIENZA AMMINISTRATIVA DEL SOGGETTO PROPOSTO.

04. L'ELEZIONE DEVE COMUNQUE AVVENIRE ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O, IN CASO DI DIMISSIONI, DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE.

ART. 36

(ELEZIONE DI SINDACO E GIUNTA)

01. L'ELEZIONE DI SINDACO E ASSESSORI, AVVIENE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO 1/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE RECANTE L'INDICAZIONE DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE. TALI PROPOSTE POSSONO ESSERE DEPOSITATE NELLA STESSA ADUNANZA NELLA QUALE SI DISCUTE DELL'ELEZIONE, SEGUITO DA UN DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO.

02. L'ELEZIONE AVVIENE IN PUBBLICA SEDUTA, PER SCRUTINIO PALESE, PER APPELLO NOMINALE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

03. A TAL FINE VENGONO INDETTE 03 SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE, A DISTANZA DI ALMENO 05 GIORNI L'UNA DALL'ALTRA, ENTRO IL TERMINE DI CUI AL COMMA 04 DELL' ARTT. 36 DEL PRESENTE STATUTO. QUALORA IN NESSUNA DI ESSE SI RAGGIUNGA LA MAGGIORANZA PREDETTA IL CONSIGLIO VIENE SCIOLTO A NORMA DELL' ARTT. 39 , COMMA 01 LETTERA B, N. 01 DELLA LEGGE 142/90 .

04. LE ADUNANZE DI CUI AI COMMI PRECEDENTI SONO PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

05. NON SI PROCEDE ALL'ELEZIONE DI SINDACO E GIUNTA SE NON DOPO AVER PROVVEDUTO ALL'EVENTUALE SOSTITUZIONE DI CONSIGLIERI NON AVENTI DIRITTO ALLA CARICA PER INCOMPATIBILITA' DI QUALSIASI NATURA STABILITE DALLA LEGGE.

06. LE DELIBERAZIONI DI NOMINA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA DIVENTANO ESECUTIVE ENTRO 03 GIORNI DALL'INVIO ALL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO OVE NON INTERVENGA L'ANNULLAMENTO PER VIZIO DI LEGITTIMITA'.

ART. 37

(CAUSE DI INELEGGIBILITA')

01. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' DI SINDACO O DI ASSESSORI SONO STABILITE PER LEGGE.

02. NON POSSONO FAR PARTE CONTEMPORANEAMENTE DELLA GIUNTA, ASCENDENTI E DISCENDENTI, FRATELLI, CONIUGI, AFFINI DI PRIMO GRADO, ADOTTANTI ED ADOTTATI.

ART. 38

(CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE)

01. LA GIUNTA COMUNALE E' CONVOCATA DAL SINDACO.

02. PUO' ESSERE ALTRESI' CONVOCATA DA ALMENO 1/2 PIU' UNO DEGLI ASSESSORI FACENDONE RICHIESTA AL SINDACO O, IN SUA ASSENZA AL VICE-SINDACO O IN ASSENZA DI QUESTO ALL'ASSESSORE ANZIANO.

03. LA RIUNIONE DELLA GIUNTA COMUNALE E' PRESIEDUTA DAL SINDACO.

04. IN SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, PRESIEDE L'ASSESSORE DA LUI DELEGATO DENOMINATO VICE-SINDACO O IN ASSENZA DI QUEST'ULTIMO DALL'ASSESSORE ANZIANO (CONSIDERATO COME TALE COLUI CHE HA RAGGIUNTO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI PERSONALI E DI LISTA).

ART. 39

(DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE)

01. LA GIUNTA DELIBERA CON 1/2 PIU' 01 DEI MEMBRI IN CARICA E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI.

02. LE DELIBERAZIONI DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI, SONO ADOTTATE CON VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA DEGLI ASSESSORI ASSEGNATI.

03. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE.

04. COMPIE TUTTI GLI ATTI CHE PER LEGGE E PER IL PRESENTE STATUTO NON SONO RISERVATI AL CONSIGLIO COMUNALE O AL SINDACO.

05. SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO

COMUNALE.

07. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE.

ART. 40

(DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA COMUNALE)

01. IL SINDACO E LA GIUNTA RIMANGONO IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

02. IN CASO DI DECESSO, DECADENZA O DI RIMOZIONE DEL SINDACO, NE ASSUME PROVVISORIAMENTE LE FUNZIONI IL VICE-SINDACO E SI PROCEDE AL RINNOVO INTEGRALE DELLA GIUNTA, SECONDO LE MODALITA' INDICATE DALLE LEGGI E DAL PRESENTE STATUTO ENTRO UN TERMINE DI 10 GIORNI DALLA DATA DELL'EVENTO O DELL'AVVENUTO PROVVEDIMENTO DI DECADENZA.

03. IL SINDACO PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE, NELLA PRIMA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA, IL NOMINATIVO DELL'ASSESSORE SUBENTRANTE.

ART. 41

(REVOCA DELLA GIUNTA COMUNALE)

01. LA GIUNTA RISPONDE DEL PROPRIO OPERATO AL CONSIGLIO COMUNALE.

02. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO COMUNALE AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON COMPORTA OBBLIGHI DI DIMISSIONI.

03. IL SINDACO E GLI ASSESSORI CESSANO CONTEMPORANEAMENTE DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

04. LA MOZIONE DI SFIDUCIA DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA:

A) DA ALMENO 1/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI;

B) PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA;

C) DEVE CONTESTUALMENTE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, DI UN NUOVO SINDACO E DI UNA NUOVA GIUNTA.

05. LA MOZIONE VIENE POSTA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI 05 GIORNI E NON OLTRE 10 GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE. ESSA E' NOTIFICATA IN VIA GIUDIZIALE AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI.

06. IL SINDACO PROVVEDE ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO UN TERMINE PREVISTO DAL PRECEDENTE COMMA E CON LE MODALITA' PREVISTE PER LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

07. LA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE E' PUBBLICA ED IL SINDACO ED ASSESSORI PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE ED ALLA VOTAZIONE.

08. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DELLA NUOVA GIUNTA.

ART. 42

(DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI)

01. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE META' DEGLI ASSESSORI DETERMINANO LA DECADENZA DELLA RISPETTIVA GIUNTA.

02. LE DIMISSIONI SONO PRESENTATE PER ISCRITTO ED ACQUISITE AL PROTOCOLLO COMUNALE, DA TALE DATA DECORRONO I 60 GIORNI DI CUI ALL' ARTT. 39 , COMMA 01 , LETTERA B DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

03. ENTRO UN TERMINE DI 10 GIORNI, IL CONSIGLIERE ANZIANO CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE, PER LA EVENTUALE PRESA D'ATTO DELLE STESSE E PER L'ELEZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO CON LE MODALITA' DI CUI ALL' ARTT. 37 DEL PRESENTE STATUTO.

04. LA GIUNTA DIMISSIONARIA RESTA IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA.

ART. 43

(DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO O DI ASSESSORE)

01. LA DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO O DI ASSESSORE, AVVIENE PER LE SEGUENTI CAUSE:

A) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' CON LA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

B) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA OSTACOLA ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA DI SINDACO O DI ASSESSORE;

C) NEGLI ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. L'ASSESSORE CHE NON INTERVIENE PER 03 SEDUTE CONSECUTIVE DELLA GIUNTA, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, DECADE DALLA GIUNTA.

03. FATTA SALVA L'APPLICAZIONE DELL' ARTT. 07 DELLA LEGGE 23 APRILE 1981 N. 154 , LA DECADENZA E' PRONUNCIATA D'UFFICIO DAL CONSIGLIO COMUNALE, TRASCORSI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE GIUDIZIALE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.

04. IN CASO DI DECADENZA DEL SINDACO, TROVA APPLICAZIONE L' ARTT. 41 DEL PRESENTE STATUTO.

05. IN CASO DI PRONUNCIA DI DECADENZA DEGLI ASSESSORI, SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL' ARTT. 43 DEL PRESENTE STATUTO.

06. L'ASSESSORE PUO' ESSERE REVOCATO, SU MOTIVATA PROPOSTA PER ISCRITTO DEL SINDACO PER DELIBERAZIONE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE CONVOCATO IN PUBBLICA SEDUTA 10 GIORNI DOPO LA DATA DELLA NOTIFICA GIUDIZIALE.

ART. 44

(COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE)

01. ALLA GIUNTA COMUNALE COMPETONO TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE, DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO. NON SIANO RISERVATI AL CONSIGLIO, AL SINDACO, AL SEGRETARIO O AI DIRIGENTI.

02. RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA', NE ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI E SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DELLO STESSO.

03. ALLA GIUNTA VENGONO IN PARTICOLARE ATTRIBUITI I SEGUENTI COMPITI:

A) ATTRIBUZIONI DI GOVERNO LOCALE:

- ASSUME ATTIVITA' DI INIZIATIVA, DI IMPULSO E DI RACCORDO CON ORGANI DI PARTECIPAZIONE;

- FORMULA LE PREVISIONI DI BILANCIO, I PROGRAMMI E GLI INDIRIZZI GENERALI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO, APPROVA LO SCHEMA DI

BILANCIO PREVENTIVO E LA RELAZIONE FINALE AL CONTO CONSUNTIVO;

- PREDISPONE E PROPONE AL CONSIGLIO I REGOLAMENTI PREVISTI DALLE LEGGI E DALLO STATUTO;

- APPROVA I PROGETTI, I PROGRAMMI ESECUTIVI, I DISEGNI ATTUATIVI DEI

PROGRAMMI, LE LINEE-OBIETTIVO DEGLI INDIRIZZI DELIBERATI DAL CONSIGLIO E TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE COSTITUISCONO IMPEGNI DI SPESA SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO NON ESPRESSAMENTE ASSEGNATI ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E CHE L'ENTE NON INTENDA ATTRIBUIRE AL SINDACO E/O AI DIRIGENTI;

- FISSA LA DATA DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI E COSTITUISCE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI PRESIEDUTO DAL SEGRETARIO COMUNALE CUI E' RIMESSO L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITA' DEL PROCEDIMENTO IN COLLABORAZIONE CON L'APPOSITA COMMISSIONE;
- NOMINA E DESTITUISCE I RESPONSABILI DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PUBBLICO O DI DIRITTO PRIVATO CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO E SENTITO IL SEGRETARIO ED I RESPONSABILI DEI SERVIZI;
- CONFERISCE E REVOCA GLI INCARICHI DI DIREZIONE DI AREA CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO E SENTITO IL SEGRETARIO ED I RESPONSABILI DEI SERVIZI;
- ADOTTA I PROVVEDIMENTI DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DEL PERSONALE E SU PARERE DELL'APPOSITA COMMISSIONE QUELLI DISCIPLINARI E DI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI NON RISERVATI AD ALTRI ORGANI;
- APPROVA DISEGNI E PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE ALLE DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO;
- APPROVA LE DELIBERAZIONI CHE PRECEDONO LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI;
- DISPONE L'ACCETTAZIONE O IL RIFIUTO DI LASCITI E DONAZIONI DEI BENI MOBILI;
- ESERCITA LE FUNZIONI DELEGATE DALLO STATO, DALLA REGIONE O DALLA PROVINCIA;
- APPROVA GLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA A LIVELLO AZIENDALE, SENTITO IL SEGRETARIO ED I DIRIGENTI;
- PREDISPONE LA RELAZIONE SULLA PROPRIA ATTIVITA' DA PRESENTARE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO.

B) ATTRIBUZIONI ORGANIZZATORIE:

- STABILISCE L'ORARIO DI SERVIZIO DEI DIPENDENTI COMUNALI NEL RISPETTO DELLE NORME CONTRATTUALI PREVIO PARERE DEL SEGRETARIO E DEI DIRIGENTI;
- FISSA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO E DI ACCORDI DECENTRATI, I PARAMETRI, GLI STANDARDS ED I CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO PER MISURARE LA PRODUTTIVITA' DELL'APPARATO;
- DETERMINA I MISURATORI ED I MODELLI DI RILEVAZIONE PER LA CONCRETIZZAZIONE DEL CONTROLLO ECONOMICO INTERNO DI GESTIONE DELIBERATA DAL CONSIGLIO.

CAPO 03

IL SINDACO

ART. 45

(POTERI DEL SINDACO)

01. IL SINDACO E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

02. IL SINDACO O CHI NE FA LE VECI ESERCITA LE FUNZIONI DI UFFICIALE DI GOVERNO NEI CASI PREVISTI PER LEGGE.

03. ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DALLE LEGGI REGIONALI E DAL PRESENTE STATUTO.

04. PER L'ESERCIZIO DEI SUOI POTERI E DOVERI, IL SINDACO SI AVVALE DEGLI UFFICI COMUNALI.

ART. 46

(COMPETENZE DEL SINDACO)

01. IL SINDACO IN QUALITA' DI CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE:

A) CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA COMUNALE, NE FISSA L'ORDINE DEL GIORNO E NE DETERMINA IL GIORNO DELLE ADUNANZE;

B) SOVRAINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI COMUNALI;

C) INDICE I REFERENDUM;

D) SOVRAINTENDE ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE.

ART. 47

(ATTRIBUZIONI AL SINDACO)

01. ATTRIBUZIONI DI CAPO DEL GOVERNO:

A) HA LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE E SALVO RATIFICA DELLA GIUNTA, PROMUOVE DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA I PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI E LE AZIONI POSSESSORIE;

B) PROVVEDE ALL'OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI;

C) RILASCIA ATTESTATI DI NOTORIETA' PUBBLICA, ANCHE ATTRAVERSO DELEGA;

D) PUO' SOSPENDERE I DIPENDENTI DEL COMUNE, RIFERENDONE ALLA GIUNTA, NELLA SUA PRIMA ADUNANZA;

E) PROMUOVE E CONCLUDE GLI ACCORDI DI PROGRAMMA DI CUI ALL' ARTT. 27 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 ;

F) ADEMPIE ALLE ALTRE ATTRIBUZIONI CONFERITEGLI DALLO STATUTO E DALLE LEGGI;

G) HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE E PUO' STARE IN GIUDIZIO NEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI O AMMINISTRATIVI COME ATTORE O CONVENUTO;

H) HA LA DIREZIONE UNITARIA E IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA;

I) IMPARTISCE DIRETTIVE GENERALI AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA DELL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA;

L) COORDINA E STIMOLA L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E DEI SINGOLI ASSESSORI;

M) CONCORDA CON LA GIUNTA E GLI ASSESSORI INTERESSATI LE DICHIARAZIONI E LE PRESE DI POSIZIONE PUBBLICHE CHE INTERESSANO L'ENTE;

N) NOMINA, QUANDO NON PROVVEDE IL CONSIGLIO COMUNALE, I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO AZIENDE ED ISTITUZIONI, SENTITI I CAPIGRUPPO CONSILIARI;

O) IN DEROGA ALLE PREVISIONI DI LEGGE, QUANDO MANCHINO FIGURE DIRIGENZIALI DI SETTIMA QUALIFICA PROFESSIONALE, LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI E' AFFIDATA AL SINDACO;

P) CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI;

Q) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE, UFFICI,

SERVIZI, AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA' APPARTENENTI AL COMUNE, SVOLGANO LE LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO COMUNALE ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA;

R) DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI;

S) COORDINA GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI PUBBLICI E DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE;

T) ADOTTA I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PER IL PERSONALE NON ASSEGNATI DAL REGOLAMENTO AL SEGRETARIO COMUNALE;

U) HA LA FACOLTA' DI DELEGARE AGLI ASSESSORI, AL SEGRETARIO COMUNALE O AI FUNZIONARI, L'ADOZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI A RILEVANZA ESTERNA, CHE LA LEGGE O IL PRESENTE STATUTO NON ABBIANO GIA' LORO ATTRIBUITO;

V) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE;

Z) FA PERVENIRE AL SEGRETARIO COMUNALE L'ATTO DI DIMISSIONI AFFINCHÉ IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDA ATTO DELLA DECADENZA DELLA GIUNTA;

X) ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA;

Y) APPROVA I RUOLI DEI TRIBUTI, DEI CANONI E DELLE ENTRATE COMUNALI E LE RELATIVE VARIAZIONI;

K) ADOTTA ORDINANZE ORDINARIE.

03. ATTRIBUZIONE DELLA VIGILANZA:

A) ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI, INFORMAZIONI E DATI ANCHE RISERVATI;

B) PROMUOVE, TRAMITE IL SEGRETARIO COMUNALE, INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE;

C) CONTROLLA L'ATTIVITA' URBANISTICO-EDILIZIA DIRETTAMENTE O TRAMITE UN ASSESSORE O UN CONSIGLIERE DELEGATO;

D) PUO' DISPORRE L'ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRESSO LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI E LE SOCIETA' APPARTENENTI ALL'ENTE, TRAMITE I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE STESSE E NE INFORMA IL CONSIGLIO COMUNALE.

04. ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE:

A) STABILISCE GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE;

B) CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI, SECONDO LA DISCIPLINA REGOLAMENTARE;

C) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DA LUI PRESIEDUTI;

D) PUO' DELEGARE UN ASSESSORE, CHE ASSUME LA QUALIFICA DI VICE-SINDACO, PER L'ESERCIZIO IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, DELLE SUE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI;

E) PUO' DELEGARE PARTICOLARI SPECIFICHE ATTRIBUZIONI CHE ATTENGONO A MATERIE DEFINITE ED OMOGENEE, AI SINGOLI ASSESSORI O CONSIGLIERI COMUNALI;

F) PUO' DELEGARE LA SOTTOSCRIZIONE DI PARTICOLARI, SPECIFICI ATTI NON RIENTRANTI NELLE ATTRIBUZIONI ASSEGNATE AD ASSESSORI O AL

SEGRETARIO COMUNALE;

G) RICEVE LE INTERROGAZIONI, LE MOZIONI, LE INTERPELLANZE DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 48

(DELEGAZIONI DEL SINDACO)

01. IL SINDACO, CON PROPRIO PROVVEDIMENTO, NOMINA UN' ASSESSORE CON LA DELEGA A SOSTITUIRLO IN CASO DI ASSENZA O INADEMPIENZA.

02. IL SINDACO HA FACOLTA' DI ASSEGNARE, CON SUO PROVVEDIMENTO, AD OGNI ASSESSORE FUNZIONI ORDINATE PER GRUPPI DI MATERIE E CON DELEGA A FIRMARE GLI ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE FUNZIONI LORO ASSEGNATE.

ART. 49

(RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE)

01. IL SINDACO COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE IL CONTENUTO DELLA DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA IN MERITO ALLE DELEGHE AGLI ASSESSORI NELLA PRIMA ADUNANZA SUCCESSIVA ALL' ADOZIONE DELLA DELIBERA STESSA.

02. CONTESTUALMENTE, A CURA DEL SEGRETARIO COMUNALE, DEVE ESSERE FATTA COMUNICAZIONE AGLI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE, DELLE DELEGHE RILASCIATE AGLI ASSESSORI ED AL VICE-SINDACO.

ART. 50

(DECADENZA)

01. IL SINDACO DECADE NEI SEGUENTI CASI:

A) PER CONDANNA PENALE, AI SENSI DI LEGGE, CON SENTENZA DIVENUTA IRREVOCABILE;

B) PER PERDITA DELLA QUALITA' DI CONSIGLIERE COMUNALE;

C) PER SOPPRAVVENIENZA DI UNA DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' PREVISTE DALLA LEGGE;

D) A SEGUITO DELL' APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA DI CUI ALL' ARTT. 42 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 51

(ORDINANZE SINDACALI)

01. IL SINDACO EMETTE ORDINANZE IN CONFORMITA' ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI GENERALI COMUNALI.

02. LE TRASGRESSIONI ALLE ORDINANZE PREDETTE SONO PUNITE CON SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA A NORMA DEGLI ARTT. 106 E SEGUENTI DEL T.U. 03 MARZO 1934 , N. 383 E DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 , N. 689 .

03. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO, ADOTTA, CON ATTO MOTIVATO E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL' ORDINAMENTO GIURIDICO, PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIANO L' INCOLUMITA' DEI CITTADINI.

04. PER L'ESECUZIONE DEI RELATIVI ORDINI IL SINDACO PUO' CHIEDERE AL PREFETTO, OVE OCCORRA, L'ASSISTENZA DELLA FORZA PUBBLICA.

05. L'ORDINANZA SINDACALE DI REGOLA DEVE AVERE LA FORMA SCRITTA E NOTIFICATA DAL MESSO COMUNALE ALL'INTERESSATO O AGLI INTERESSATI.

06. SE L'ORDINANZA ADOTTATA AI SENSI DEI COMMI PRECEDENTI E' RIVOLTA A DETERMINATE PERSONE E QUESTE NON OTTEMPERANO ALL'ORDINE IMPARTITO, IL SINDACO PUO' PROVVEDERE D'UFFICIO A SPESE DEGLI INTERESSATI.

07. OVE IL SINDACO NON ADOTTI I PROVVEDIMENTI NECESSARI, IL PREFETTO PROVVEDE CON PROPRIA ORDINANZA.

TITOLO 03

GLI ORGANI BUROCRATICI

CAPO 01

IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 52

(IL SEGRETARIO COMUNALE)

01. LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO SONO STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 53

(FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE)

01. IL SEGRETARIO COMUNALE DIPENDE FUNZIONALMENTE DAL SINDACO DI CUI ATTUA LE DIRETTIVE NEL RISPETTO DELLE QUALI:

A) SOVRINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEI DIPENDENTI E NE COORDINA LE ATTIVITA';

B) CURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI;

C) PROVVEDE ALL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI ED AI RELATIVI ATTI ESECUTIVI;

D) PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO COMUNALE;

E) ROGA I CONTRATTI NELL'INTERESSE DEL COMUNE;

F) ADOTTA I PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI PER GARANTIRE IL DIRITTO DI ACCESSO DEI CONSIGLIERI COMUNALI E DEI CITTADINI AGLI ATTI ED

ALLE INFORMAZIONI, E DISPONE IL RILASCIO DELLE COPIE SECONDO IL REGOLAMENTO.

ART. 54

(ATTRIBUZIONI AL SEGRETARIO COMUNALE)

01. NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE PROVVEDE AUTONOMAMENTE.

02. ATTRIBUZIONE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA:

A) E' PREPOSTO E RESPONSABILE SIA DELLA DIREZIONE DEI SETTORI, SERVIZI ED UFFICI, CHE DI SPECIFICI PROGRAMMI O PROGETTI A LORO AFFIDATI;

B) ADOTTA ATTI INTERNI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO-GESTIONALE O ANCHE GENERALI ED A RILEVANZA ESTERNA SIA NEGOZIALI CHE A CONTENUTO VINCOLATO, NEUTRI E NECESSITATI, CHE IN VIA ESEMPLIFICATIVA SI INDICANO;

- C) ORDINA BENI E SERVIZI NEI LIMITI CON GLI IMPEGNI ADOTTATI CON DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA;
- D) LIQUIDA SPESE REGOLARMENTE ORDINATE;
- E) EMANA E SOTTOSCRIVE PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI TIPICI NECESSITATI, ANCHE A RILEVANZA ESTERNA;
- F) PREDISPONE PROPOSTE, PROGRAMMI E LORO ARTICOLAZIONI IN PROGETTI, SULLA BASE DELLE DIRETTIVE OTTENUTE DAGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI;
- G) FORMULA SCHEMI DI BILANCIO DI PREVISIONE PER CAPITOLI E PROGRAMMI;
- H) ORGANIZZA LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI, MESSE A DISPOSIZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI SPECIFICI;
- I) PRESIEDE LA COMMISSIONE DEI CONCORSI PER LE ASSUNZIONI E LE GARE D'APPALTO QUALORA NON SIA UFFICIALE ROGANTE DEGLI ATTI RELATIVI ALLE STESSE;
- L) ADOTTA E SOTTOSCRIVE TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI PER I QUALI ABBIA RICEVUTO DELEGA;
- M) SOTTOSCRIVE MANDATI DI PAGAMENTO E REVERSALI DI INCASSO;
- N) LIQUIDA COMPENSI ED INDENNITA' AL PERSONALE, GIA' PREVISTI E DETERMINATI PER LEGGE O REGOLAMENTO;
- O) CURA TUTTE LE FASI ISTRUTTORIE DELLE DELIBERAZIONI E DEI PROVVEDIMENTI CHE DOVRANNO ESSERE ADOTTATI DAGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI, CURA, IN CONFORMITA' ALLE DIRETTIVE DEL SINDACO, L'ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI E DEI PROVVEDIMENTI ESECUTIVI ED ESECUTORI;
- P) ADOTTA I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER L'ACCETTAZIONE E LO SVINCOLO DELLE CAUZIONI;
- Q) EMANA, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE FUNZIONI, CIRCOLARI E DIRETTIVE APPLICATIVE DI DISPOSIZIONI DI LEGGE.

03. ATTRIBUZIONI CONSULTIVE:

- A) PARTECIPA A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE ALL'ENTE E CON L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA, ESTERNE ALLO STESSO;
- B) ESPRIME DI PROPRIA INIZIATIVA, O SU RICHIESTA, PARERI E FORMULA CONSULENZE PROPOSITIVE AGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI, IN ORDINE ALLE AREE DI INTERVENTO ED ALLE ATTIVITA' DA PROMUOVERE CON CRITERI DI PRIORITA';
- C) FORMULA E SOTTOSCRIVE IL PARERE DI LEGITTIMITA' DA INSERIRE NELLE DELIBERAZIONI AI SENSI DI LEGGE.

04. ATTRIBUZIONI DI SOVRINTENDENZA, DIREZIONE E COORDINAMENTO:

- A) ESERCITA FUNZIONI DI INIZIATIVA, COORDINAMENTO, DIRETTIVE E CONTROLLO NEI CONFRONTI DI UFFICI E SERVIZI;
- B) AUTORIZZA LE MISSIONI DEL PERSONALE,
- C) AUTORIZZA I CONGEDI ED I PERMESSI DEL PERSONALE AI SENSI DELLA DISCIPLINA REGOLAMENTARE;
- D) PROVVEDE ALLA CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI ED ALL'ADOZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI FINO AL RICHIAMO SCRITTO ED ALLA CENSURA;
- E) PROPONE I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DI COMPETENZA DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI;
- F) ESERCITA IL POTERE SOSTITUTIVO NEL CASO DI ACCERTATA INEFFICACIA DELLA SPECIFICA ATTIVITA' GESTIONALE DEI LIVELLI SUBORDINATI;

G) ESERCITA LA VIGILANZA ED IL CONTROLLO DI TUTTE LE ATTIVITA' DI GESTIONE AMMINISTRATIVE POSTE IN ESSERE DALL' APPARATO COMUNALE, SIA NELLA FASE DI PREPARAZIONE E FORMAZIONE CHE IN QUELLA CONCLUSIVA E FINALE, ATTRAVERSO GLI STRUMENTI DEL CONTROLLO DI GESTIONE;

H) ASSOLVE ALL' ALTA DIREZIONE ED AL COORDINAMENTO DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI DELL' ENTE;

I) PROVVEDE ALL' ESAMINAZIONE DI DIRETTIVE ED ORDINI;

L) CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI INDICATORI ED EFFICACIA PER LA VERIFICA DEI RISULTATI.

05. ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA:

A) PARTECIPA DIRETTAMENTE ALLE SEDUTE DI ORGANI RAPPRESENTATIVI, DELLE COMMISSIONI, DEI COLLEGI E DEGLI ORGANISMI, CURANDONE LA VERBALIZZAZIONE;

B) RICEVE LE DESIGNAZIONI DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI E LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE AL CO.RE.CO. DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA;

C) PRESIEDE L' UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI;

D) RILASCIANDO DOCUMENTI, NOTIZIE E PERMESSI DI ACCESSO ALLE STRUTTURE A CITTADINI E CONSIGLIERI COMUNALI, NELL' AMBITO DEL PRINCIPIO DEL DIRITTO DI ACCESSO, DI INFORMAZIONE E DI TRASPARENZA;

E) PROVVEDE ALL' ATTESTAZIONE SU DICHIARAZIONI DEL MESSO COMUNALE, DELLE AVVENUTE PUBBLICAZIONI ALL' ALBO E DELLA ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI;

F) SOTTOSCRIVE I VERBALI DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI;

G) RICEVE L' ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO;

H) HA POTERI DI INIZIATIVA E DI COOPERAZIONE CON IL DIFENSORE CIVICO.

ART. 55

(RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO COMUNALE)

01. IL SEGRETARIO COMUNALE ESPRIME, SU RICHIESTA, IL PARERE SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA O AL CONSIGLIO COMUNALE, SOTTO IL PROFILO DI LEGITTIMITA'. IN RELAZIONE ALLE SUE COMPETENZE ESPRIME ANCHE PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, QUANDO IL COMUNE NON ABBAIA IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE E' RESPONSABILE DELLA CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA E DELL' EFFICIENZA DELLA GESTIONE IN RELAZIONE ALLA GENERALE AZIONE BUROCRATICA DELL' ENTE ATTRAVERSO IL COORDINAMENTO DELL' ATTIVITA' DEI DIPENDENTI, NONCHE' PER LE INIZIATIVE ED I COMPITI DIRETTAMENTE AFFIDATIGLI.

03. RISULTA INOLTRE RESPONSABILE, UNITAMENTE AL FUNZIONARIO PREPOSTO, DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA PRIMO.

CAPO 02

GLI UFFICI COMUNALI

ART. 56

(ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE)

01. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL' ENTE IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE

FUNZIONALI E GESTIONALI DERIVANTI DALL'ESPLETAMENTO DALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE, NONCHE' ALLE PROPRIE DIMENSIONI, SI PUO' ARTICOLARE COME SEGUE:

- A) UFFICI;
- B) SERVIZI.

02. UN APPOSITO REGOLAMENTO NE DISCIPLINERA' LA GESTIONE. DETTO REGOLAMENTO SARA' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA.

ART. 57

(DISCIPLINA DEL PERSONALE)

01. SONO DISCIPLINATI CON REGOLAMENTO DEL PERSONALE DI CUI ALLA LEGGE 29 MARZO 1983 , N. 93 , ARTT. 02 :

- A) GLI ORGANI, GLI UFFICI, I MODI DI CONFERIMENTO DELLA TITOLARITA' DEI MEDESIMI, I PRINCIPI FONDAMENTALI DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI;
 - B) I PROCEDIMENTI DI COSTITUZIONE, MODIFICAZIONE DELLO STATO GIURIDICO ED ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO;
 - C) I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI E DEI PROFILI PROFESSIONALI IN CIASCUNA DI ESSE E COMPRESI;
 - D) I CRITERI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'AGGIORNAMENTO;
 - E) I RUOLI ORGANICI, LA LORO CONSISTENZA E LA DOTAZIONE COMPLESSIVA DELLE QUALIFICHE;
 - F) LE GARANZIE DEL PERSONALE IN ORDINE ALL'ESERCIZIO DELLE LIBERTA' E DEI DIRITTI FONDAMENTALI;
 - G) LE RESPONSABILITA' DEI DIPENDENTI COMPRESSE QUELLE DISCIPLINARI;
 - H) LA DURATA MASSIMA DELL'ORARIO DI LAVORO GIORNALIERO;
 - I) L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI CITTADINI NEI CONFRONTI DEI PUBBLICI DIPENDENTI ED IL LORO DIRITTO DI ACCESSO E DI PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DEGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE.
02. L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DEVE BASARSI SU CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE E SECONDO PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.
03. IL CONSIGLIO COMUNALE RECEPISCE LA DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI DEL RAPPORTO DI IMPIEGO QUALE RISULTA DAGLI ACCORDI SINDACALI AI SENSI DELL' ARTT. 03 DELLA LEGGE 29 MARZO 1983 , N. 93 .

ART. 58

(COLLABORAZIONI ESTERNE)

01. IL COMUNE PREVEDE LA COLLABORAZIONE A TERMINE CON ALCUNE FIGURE PROFESSIONALI PER LA DIRIGENZA DI ALCUNI SETTORI COMUNALI

QUALI:

- A) UFFICIO TECNICO;
- B) REVISORE DEI CONTI;
- C) ALTRI DI VOLTA IN VOLTA NECESSARI.

02. LE NORME REGOLAMENTARI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A SOGGETTI O FIGURE PROFESSIONALI ESTRANEE ALL'AMMINISTRAZIONE, DEVONO STABILIRE:

- A) LA DURATA, COMUNQUE NON SUPERIORE ALLA DURATA DEL PROGRAMMA;

- B) I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO;
- C) LA NATURA PRIVATISTICA DEL RAPPORTO.

TITOLO 04

LA COOPERAZIONE

CAPO 01

I SERVIZI

ART. 59

(SERVIZI PUBBLICI)

01. I SERVIZI PUBBLICI ESERCITABILI DAL COMUNE, SONO RIVOLTI ALLA PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' PER REALIZZARE FINI SOCIALI, ECONOMICI E CIVILI, POSSONO ESSERE RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA ALL'AMMINISTRAZIONE O SVOLTI IN CONCORRENZA CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI.

02. I SERVIZI RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA AL COMUNE SONO STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 60

(GESTIONE DEI SERVIZI)

01. LA GESTIONE DEI SERVIZI PUO' AVVENIRE NELLE SEGUENTI FORME:

A) IN ECONOMIA QUANDO, PER LE MODESTE DIMENSIONI O PER LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO, NON SIA OPPORTUNO COSTITUIRE UNA ISTITUZIONE O UN'AZIENDA;

B) IN CONCESSIONE A TERZI, QUANDO SUSSISTANO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE, ALLE QUALI IL COMUNE PUO' PARTECIPARE CON PROPRIE QUOTE A SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE;

C) A MEZZO DI S.P.A. A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE, QUALORA SI RENDA OPPORTUNA, IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO DA EROGARE, LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI.

02. I MODI E LE FORME DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SARANNO OGGETTO DI APPOSITI REGOLAMENTI.

ART. 61

(GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI)

01. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI NELLE SEGUENTI FORME:

A) IN ECONOMIA;

B) IN CONCESSIONE A COOPERATIVE E/O A TERZI;

C) A MEZZO DI ISTITUZIONE, PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE;

D) MEDIANTE LA STIPULA DI APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI, COMUNITA' MONTANA E PROVINCIA, INTERESSATI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO.

ART. 62

(RAPPORTI CON LA COMUNITA' MONTANA)

01. SE LA NATURA E L'OGGETTO DEL SERVIZIO PUBBLICO, IN RELAZIONE ALLA

DIMENSIONE SOCIO-ECONOMICA, NE CONSIGLIANO L'ESERCIZIO ASSOCIATO CON ALTRI COMUNI FACENTI PARTE DELLA COMUNITA' MONTANA, LA GESTIONE POTRA' ESSERE AFFIDATA A QUESTA.

02. L'AFFIDAMENTO AVVIENE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA E NE DETERMINA I MODI, I TEMPI ED I COSTI CON GLI ORGANI COMPETENTI DELLA COMUNITA' MONTANA.

CAPO 02

LE FORME ASSOCIATIVE

ART. 63

(I CONSORZI)

01. IL COMUNE INCENTIVA LA COLLABORAZIONE CON I COMUNI LIMITROFI PER LA GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI PER IL TERRITORIO (FOGNATURE, ACQUEDOTTI. R.S.U.)

02. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PROMUOVE MEDIANTE STIPULA DI CONVENZIONI, LA COLLABORAZIONE CON ALTRI COMUNI, COMUNITA' MONTANA, PROVINCIA O REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DI CONSORZI PER ATTIVITA' DI INTERESSE COMUNE (AD ESEMPIO: ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA).

03. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA A MAGGIORANZA ASSOLUTA LO STATUTO E LA CONVENZIONE CHE DEVE CONTENERE I SEGUENTI DETTAMI:

- A) STABILISCE I FINI E LA DURATA DEL CONSORZIO O DELLA COLLABORAZIONE;
- B) PREVEDE LA TRASMISSIONE DI ATTI FONDAMENTALI;
- C) DETERMINA I RAPPORTI FINANZIARI RECIPROCI.

04. LA COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO SONO REGOLATI PER LEGGE E DAL PROPRIO STATUTO.

05. L'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO E' COMPOSTA DAI RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI ASSOCIATI NELLA PERSONA DEL SINDACO, DEL PRESIDENTE O DI UN LORO DELEGATO, CIASCUNO CON RESPONSABILITA' PARI ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE FISSATA DALLA CONVENZIONE E DALLO STATUTO.

ART. 64

(ACCORDI PER PROGRAMMI DI INTERVENTO)

01. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PUO' CONCLUDERE APPOSITI ACCORDI PER LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DI OPERE, DI INTERVENTI O DI PROGRAMMI, CHE PER LA LORO REALIZZAZIONE RICHIEDANO L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DI ALTRI COMUNI, PROVINCIA, REGIONE, AMMINISTRAZIONI DELLO STATO COMUNITA' MONTANA E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI NEI MODI E FORME STABILITI PER LEGGE.

02. IL SINDACO, QUALORA L'INCOMBENZA PRIMARIA SPETTI AL COMUNE, PROMUOVE UNA CONCLUSIONE DI ACCORDO, SOLLECITATA ANCHE DA ALTRO SOGGETTO, PER DETERMINARE GLI OBIETTIVI, LE MODALITA', I TEMPI E LE CONDIZIONI DI INTERVENTI.

03. PER VERIFICARE LA POSSIBILITA' DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA, IL SINDACO CONVOCA I RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE.

04. L'ACCORDO DEVE TROVARE L'UNANIME CONSENSO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, E' APPROVATO CON ATTO FORMALE DAL SINDACO E PUBBLICATO SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA.

05. OVE L' ACCORDO DI PROGRAMMA COMPORTI LA VARIAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI, L' ADESIONE DEL SINDACO ALLO STESSO DEVE ESSERE RATIFICATA DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO 30 GIORNI A PENA DI DECADENZA.

ART. 65

(LA VIGILANZA)

01. LA VIGILANZA, NEI CASI DI PARTECIPAZIONE DI ALTRI ENTI, SULL' ESECUZIONE DELL' ACCORDO DI PROGRAMMA, E GLI INTERVENTI SOSTITUTIVI, SONO SVOLTI DA UN COLLEGIO PRESIEDUTO DAL SINDACO E COMPOSTO DAI RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI INTERESSATI, NONCHE' DA COMMISSARI DI GOVERNO DELLA REGIONE, O DAL PREFETTO DELLA PROVINCIA INTERESSATA, SE ALL' ACCORDO PARTECIPANO AMMINISTRAZIONI STATALI O ENTI PUBBLICI NAZIONALI.

TITOLO 05

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO 01

LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 66

(PROMOZIONE, INCENTIVI E PARTECIPAZIONE)

01. L' AMMINISTRAZIONE COMUNALE PROMUOVE ED INCENTIVA LIBERE FORME ASSOCIATIVE DEI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI TENENDO CONTO DELLE FINALITA' ORGANIZZATIVE ATTE A FAVORIRE LO SVILUPPO DEL TERRITORIO COMUNALE O IN CASO ANCHE CONSORZIALE O DI COMUNITA' MONTANA.

02. L' AMMINISTRAZIONE COMUNALE INCENTIVA LA PARTECIPAZIONE DI ASSOCIAZIONI, COMITATI O ALTRO OPERANTI SUL PROPRIO TERRITORIO ALLA VITA AMMINISTRATIVA DEL COMUNE ATTRAVERSO APPORTI CONSULTIVI ALLE COMMISSIONI, L' ACCESSO ALLE PUBBLICHE STRUTTURE ED AI SERVIZI, LA PRESENTAZIONE DI DOCUMENTAZIONE, OSSERVAZIONI O QUANT' ALTRO UTILI ALLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI AMMINISTRATIVI.

CAPO 02

FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 67

(ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE)

01. TUTTI I CITTADINI, SIA SINGOLI CHE ASSOCIATI, AVENTI DIRITTO AL VOTO, HANNO FACOLTA' DI PRESENTARE, ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DIRETTE A PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DEGLI INTERESSI COMUNITARI.

02. DEVONO CONTENERE IN MODO INEQUIVOCABILE L' OGGETTO DELLA RICHIESTA.

03. DEVONO ESSERE PRESENTATE ALLA SEGRETERIA DEL COMUNE ED INDIRIZZATE AL SINDACO.

04. DEVONO ESSERE REGOLARMENTE PRESENTATE SU FOGLI DI PROTOCOLLO USO BOLLO E FIRMATE CON AUTENTICA DELLE STESSE NELLE FORME DI LEGGE A PENA L' INAMMISSIBILITA'.

05. LE ISTANZE SARANNO ESAMINATE DALLA COMMISSIONE PER LE GARANZIE STATUTARIE, LA QUALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI, DECIDERA' SULL'AMMISSIBILITA'.

06. IL SINDACO SENTITO IL PARERE DELLA COMMISSIONE, RIFERIRA' AL CONSIGLIO COMUNALE, SE LA MATERIA E' DI COMPETENZA DELLO STESSO, CHE DI NORMA ADOTTERA' ENTRO 60 GIORNI GLI OPPORTUNI PROVVEDIMENTI.

07. AL RICHIEDENTE SARA' DATA RISPOSTA ENTRO UN TERMINE DI 15 GIORNI DALLA DECISIONE IN MERITO.

08. LA SEGRETERIA PROVVEDERA' ALLA RACCOLTA DELLE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE MEDIANTE L'INSERZIONE DEL SUNTO IN APPOSITO REGISTRO CON I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAGLI ORGANI COMPETENTI.

09. GLI ORIGINALI SARANNO CONSERVATI IN APPOSITI ARCHIVI DELLE QUALI SI POTRANNO OTTENERE COPIE E VISIONE.

10. LE OSSERVAZIONI, I SUGGERIMENTI, LE PROPOSTE CHE DOVESSERO PERVENIRE DA PARTE DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, FORMERANNO OGGETTO DI ATTENZIONE DA PARTE DELL'ORGANO INTERESSATO, IL QUALE DARA' COMUNQUE RISCONTRO AI PROPONENTI SUI LORO INTERVENTI, INDICANDO GLI UFFICI PREPOSTI A SEGUIRE LE PRATICHE.

ART. 68

(REFERENDUM CONSULTIVO)

01. IN MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE, ED AL FINE DI CONSENTIRE LA MIGLIORE IMPOSTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE, POSSONO ESSERE AVVIATE FORME DIVERSE DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE.

02. IN PARTICOLARE LE CONSULTAZIONI, AVVIATE DAGLI ORGANI COMPETENTI PER MATERIA O SU RICHIESTA DI ALMENO 1/3 DEI CITTADINI RESIDENTI DI ORNICA, POTRANNO SVOLGERSI SECONDO LA FORMA DEL CONFRONTO DIRETTO:

A) TRAMITE ASSEMBLEA;

B) ATTRAVERSO QUESTIONARI;

C) ATTRAVERSO COINVOLGIMENTO DIRETTO NEI LAVORI DELLE COMMISSIONI.

03. NON POSSONO ESSERE SOTTOPOSTI A REFERENDUM:

A) ATTI E PROVVEDIMENTI INERENTI A ELEZIONI, NOMINE, DESIGNAZIONI E RELATIVE REVOCHE E DECADENZE;

B) ATTI E PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE COMUNALE;

C) REGOLAMENTI INTERNI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE;

D) ATTI E PROVVEDIMENTI INERENTI L'APPLICAZIONE DI TRIBUTI E TARIFFE E I PIANI FINANZIARI;

E) ATTI E PROVVEDIMENTI CONCERNENTI MINORANZE ETNICHE E RELIGIOSE;

F) REVISIONE DELLO STATUTO;

G) PER I CINQUE ANNI SUCCESSIVI, LA MATERIA OGGETTO DI REFERENDUM AVENTE ESITO NEGATIVO.

ART. 69

(DISCIPLINA DEL REFERENDUM)

01. LE NORME PER L'ATTUAZIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO, SONO STABILITE DALL'APPOSITO REGOLAMENTO, DA EMANARSI A CURA DEL CONSIGLIO COMUNALE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI COMPONENTI.

02. L'ORGANO COMPETENTE POTRA' AVVALERSI DELLE STRUTTURE COMUNALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE CHE DOVRANNO ESSERE PRECEDUTE DALLA PIU' LARGA PUBBLICITA' POSSIBILE.

03. LE CONSULTAZIONI NON POSSONO AVER LUOGO IN COINCIDENZA CON ALTRE VOTAZIONI.

CAPO 03

LA PUBBLICITA' DEGLI ATTI

ART. 70

(DIRITTO DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI)

01. TUTTI GLI ATTI DEL COMUNE E DEGLI ENTI ED AZIENDE DA ESSO DIPENDENTI SONO PUBBLICI, AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI PER ESPRESSA DISPOSIZIONE DI LEGGE O PER EFFETTO DI UNA TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE, RISPETTIVAMENTE DEL SINDACO O DEL PRESIDENTE DEGLI ENTI ED AZIENDE, CHE NE VIETI LA DIVULGAZIONE, QUALORA LA DIVULGAZIONE POSSA PREGIUDICARE GLI INTERESSI DEL COMUNE E DEGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI.

02. IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O DI ENTI O SOCIETA' O QUANT'ALTRO DI INTERESSE COMUNE, SARANNO REGOLATI DA APPOSITO REGOLAMENTO.

03. PRESSO GLI UFFICI COMUNALI DOVRA' ESSERE POSSIBILE, PER I CITTADINI INTERESSATI, SECONDO I MODI E LE FORME STABILITI DALLA LEGGE O DAL REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO AD ATTI, AVERE INFORMAZIONI PRECISE SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE E SULL'ORDINE DI ESAME DI DOMANDE, PROGETTI E PROVVEDIMENTI CHE COMUNQUE LO RIGUARDINO.

ART. 71

(ALBO PRETORIO)

01. IL COMUNE HA UN'ALBO PRETORIO, PER LA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERE, DELLE ORDINANZE, DEI MANIFESTI E DEGLI ATTI CHE DEVONO ESSERE PORTATI A CONOSCENZA DEL PUBBLICO, LOCALIZZATO IN LUOGO BEN VISIBILE ANCHE DURANTE GLI ORARI DI CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI.

CAPO 04

IL DIFENSORE CIVICO

ART. 72

(FINALITA')

01. PER IL MIGLIORAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ENTE E DELLA SUA EFFICACIA PUO' ESSERE ISTITUITO IL DIFENSORE CIVICO.

02. L'ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO POTRA' FARSI D'INTESA CON ALTRI COMUNI O COMUNITA' MONTANA.

ART. 73

(RUOLO DEL DIFENSORE CIVICO)

01. IL DIFENSORE CIVICO:

A) SVOLGE IL RUOLO DI GARANTE DELL'IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE;

B) ATTUA INTERVENTI FINALIZZATI A RIMUOVERE FATTORI STRUTTURALI, ORGANIZZATIVI, TECNICI E PROFESSIONALI CHE LIMITANO L'ESERCIZIO DEI DIRITTI PREVISTI DALLE LEGGI N. 142/90 E N. 241/90 , NONCHE' CONTENUTI NELLE CARTE DEI DIRITTI;

C) SEGNALE AL SINDACO, ANCHE DI PROPRIA INIZIATIVA, GLI ABUSI, LE DISFUNZIONI, LE CARENZE ED I RITARDI DELL'AMMINISTRAZIONE NEI CONFRONTI DEI CITTADINI.

02. OVE NEL TERMINE DI 30 GIORNI IL SINDACO NON PROVVEDA, IL DIFENSORE CIVICO NE INFORMA I CAPIGRUPPO CONSILIARI.

03. IL DIFENSORE CIVICO, ENTRO IL 31 GENNAIO DI OGNI ANNO, PRESENTA AL CONSIGLIO COMUNALE UNA RELAZIONE, ISCRITTA ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL PRIMO CONSIGLIO COMUNALE UTILE, SULL'ATTIVITA' SVOLTA E SULLE DISFUNZIONI RILEVATE.

04. PER CASI DI PARTICOLARE GRAVITA' O URGENZA, IL DIFENSORE CIVICO PUO' INVIARE IN QUALSIASI MOMENTO RELAZIONI O SEGNALAZIONI AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 74

(NOMINA DEL DIFENSORE CIVICO)

01. IL DIFENSORE CIVICO E' NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PROPRI COMPONENTI ED A SCRUTINIO SEGRETO.

02. L'ELEZIONE AVVIENE SU UNA ROSA DI ALMENO 03 CANDIDATI.

ART. 75

(DURATA IN CARICA E INDENNITA' ECONOMICA AL DIFENSORE CIVICO)

01. LA DURATA IN CARICA DEL DIFENSORE CIVICO E' PARI AL CONSIGLIO COMUNALE CHE LO HA ELETTO E PUO' ESSERE CONFERMATO UNA SOLA VOLTA.

02. I SUOI POTERI SONO PROROGATI FINO ALL'ENTRATA IN CARICA DEL SUCCESSORE.

03. L'INDENNITA' ECONOMICA DA ASSEGNARE AL DIFENSORE CIVICO VIENE STABILITA CONTRATTUALMENTE COME PRESTAZIONE PROFESSIONALE, OLTRE AD UN EVENTUALE RIMBORSO SPESE DOCUMENTATO.

ART. 76

(ELEGGIBILITA' DEL DIFENSORE CIVICO)

01. PUO' ESSERE NOMINATO DIFENSORE CIVICO CHIUNQUE:

A) DIMOSTRI DI POSSEDERE, ATTRAVERSO L'ESPERIENZA PROFESSIONALE MATURATA, PARTICOLARI COMPETENZE GIURIDICHE ED AMMINISTRATIVE;

B) SIA IN POSSESSO DEI REQUISITI DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE.

02. L'ELEZIONE A DIFENSORE CIVICO E' INCOMPATIBILE CON LE SEGUENTI CAUSE CHE NE PROVOCANO LA DECADENZA:

A) LA CARICA DI MEMBRO PARLAMENTARE, DI CONSIGLIO REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE, NONCHE' DI MEMBRO DELLA COMUNITA' MONTANA O U.S.S.L. ;

B) LA QUALIFICA DI DIRIGENTE O AMMINISTRATORE DI ENTI, ISTITUTI E AZIENDE PUBBLICHE O A PARTECIPAZIONE PUBBLICA, NONCHE' ENTI O IMPRESE CHE ABBIANO RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE O COMUNQUE RICEVANO DA ESSE, A QUALSIASI TITOLO, SOVVENZIONI O CONTRIBUTI;

C) L'ESERCIZIO DI QUALSIASI ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO, NONCHE' DI QUALSIASI ATTIVITA' COMMERCIALE O PROFESSIONALE CHE COSTITUISCA OGGETTO DI RAPPORTI GIURIDICI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE;

D) GLI INCARICHI DIRETTIVI OD ESECUTIVI IN SEDI DI PARTITO.

ART. 77

(LIBERO ACCESSO DEL DIFENSORE CIVICO AGLI UFFICI COMUNALI)

01. IL DIFENSORE CIVICO HA LIBERO ACCESSO A TUTTI GLI UFFICI COMUNALI ED ALLE PRATICHE INERENTI L'ADEMPIMENTO DEL PROPRIO MANDATO, POTENDO ALTRESI' USUFRUIRE DEI MEZZI E DEL PERSONALE DEL COMUNE.

02. IL DIFENSORE CIVICO E' TENUTO AL SEGRETO D'UFFICIO SECONDO LE NORME DI LEGGE.

03. GLI AMMINISTRATORI DEL COMUNE E DEGLI ENTI SOTTOPOSTI A VIGILANZA DEL COMUNE, NONCHE' I DIPENDENTI, SONO TENUTI A FORNIRGLI LE INFORMAZIONI UTILI ALLO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE ENTRO 10 GIORNI DALLA RICHIESTA.

ART. 78

(REVOCA DEL DIFENSORE CIVICO)

01. IL DIFENSORE CIVICO PUO' ESSERE REVOCATO PRIMA DELLA SCADENZA DEL MANDATO SOLO PER GRAVI O RIPETUTE VIOLAZIONI DI LEGGE, OVVERO PER ACCERTATA INEFFICIENZA O IN RELAZIONE AL VERIFICARSI DI UNA DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA'.

02. LA MOZIONE DI SFIDUCIA DEVE ESSERE AFFRONTATA NEGLI STESSI TERMINI ADOTTATI PER LA DESIGNAZIONE DI CUI ALL' ARTT. 42 DEL PRESENTE STATUTO.

TITOLO 06

FINANZA E CONTABILITA'

CAPO 01

LA GESTIONE ECONOMICA

ART. 79

(FINANZA LOCALE)

01. NELL'AMBITO E NEI LIMITI IMPOSTI DALLE LEGGI SULLA FINANZA LOCALE, IL COMUNE HA PROPRIA AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SU CERTEZZE DI RISORSE PROPRIE E TRASFERITE.

02. IL COMUNE HA AUTONOMA POTESTA' IMPOSITIVA NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE ADEGUANDOSI IN TALE AZIONE AI RELATIVI PRECETTI COSTITUZIONALI ED AI PRINCIPI STABILITI DALLA LEGGE TRIBUTARIA VIGENTE.

03. LA FINANZA DEL COMUNE E' COSTITUITA DA:

A) IMPOSTE PROPRIE;

- B) ADDIZIONALI E COMPARTICIPAZIONI AD IMPOSTE ERARIALI O REGIONALI;
- C) TASSE E DIRITTI PER SERVIZI PUBBLICI;
- D) TRASFERIMENTI ERARIALI;
- E) TRASFERIMENTI REGIONALI;
- F) ALTRE ENTRATE PROPRIE, ANCHE DI NATURA PATRIMONIALE;
- G) RISORSE PER INVESTIMENTI;
- H) ALTRE ENTRATE.

04. I SERVIZI PUBBLICI RITENUTI NECESSARI ALLO SVILUPPO DELLA COMUNITA' SONO FINANZIATI DALLE ENTRATE FISCALI, CON LE QUALI VIENE AD ESSERE INTEGRATA LA CONTRIBUZIONE ERARIALE FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE DI ALTRI INDISPENSABILI SERVIZI PUBBLICI.

05. SPETTANO AL COMUNE LE TASSE, I DIRITTI, LE TARIFFE E I CORRISPETTIVI SUI SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA.

ART. 80

(LASCITI E DONAZIONI)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA L'ACCETTAZIONE ED IL RIFIUTO DI LASCITI O DONAZIONI DI BENI IMMOBILI.

ART. 81

(RISULTATI DI GESTIONE)

01. I RISULTATI DI GESTIONE FINANZIARIA CONSEGUITI DA CIASCUN SERVIZIO SONO DIMOSTRATI NEL RENDICONTO COMPRENDEnte IL CONTO DEL BILANCIO ED I CONTI DEL PATRIMONIO. LA GIUNTA COMUNALE ALLEGA AL CONTO CONSUNTIVO UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA IN CUI ESPRIME LA VALUTAZIONE DI EFFICACIA DELL'AZIONE CONDOTTA SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI IN RAPPORTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI, NONCHE' LA RELAZIONE DEI REVISORE DEI CONTI DI CUI ALL' ARTT. 85 DEL PRESENTE STATUTO.

02. IL CONTO CONSUNTIVO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO.

CAPO 02

IL REVISORE DEI CONTI

ART. 82

(NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI MEMBRI ASSEGNATI, IL REVISORE DEI CONTI.

02. LA SCELTA E LA DURATA IN CARICA E' STABILITA DALL' ARTT. 57 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 .

03. LA SCELTA DEL REVISORE DEI CONTI VIENE EFFETTUATA TRA:

- A) GLI ISCRITTI NEL RUOLO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI;
- B) GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI;
- C) GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEI RAGIONIERI.

ART. 83

(FUNZIONI DEL REVISORE DEI CONTI)

01. IL REVISORE DEI CONTI COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI INDIRIZZO E CONTROLLO.

02. A TALE FINE HA FACOLTA' DI:

A) PARTECIPARE, SENZA DIRITTO DI VOTO, ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANCHE QUANDO I LAVORI SONO INTERDETTI AL PUBBLICO;

B) PARTECIPARE, SENZA DIRITTO DI VOTO, ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE SE RICHIESTO;

C) HA ACCESSO AD ATTI E DOCUMENTI DEL COMUNE;

D) COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO;

E) ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE DELL'ENTE;

F) ATTESTA LA REVISIONE DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DI GESTIONE, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE, CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIARE DEL CONTO CONSUNTIVO;

03. NELLA STESSA RELAZIONE, IL REVISORE DEI CONTI ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.

04. LO STATUTO DEFINISCE ULTERIORI COMPITI DEL REVISORE DEI CONTI.

05. IL REVISORE DEI CONTI RISPONDE ALLA VERITA' DELLE SUE ATTESTAZIONI ED ADEMPIE AL SUO DOVERE CON DILIGENZA. OVE RISCONTRI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE, NE RIFERISCE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 84

(ELEGGIBILITA' DEL REVISORE DEI CONTI)

01. PER QUANTO RIGUARDA I REQUISITI SOGGETTIVI DI ELEGGIBILITA' E GLI ISTITUTI DELLA DECADENZA E REVOCA, DA ESPLICARE NEI RIGUARDI DEL REVISORE, SI APPLICANO IN QUANTO COMPATIBILI, LE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 2399 E SEGUENTI DEL C.C. .

CAPO 03

CONTROLLO DELLA GESTIONE

ART. 85

(CONTROLLO ECONOMICO)

01. LA GIUNTA PROVVEDE COLLEGIALMENTE ALLA GESTIONE DEL BILANCIO.

02. L'ATTUAZIONE DEL CONTROLLO INTERNO DELLA GESTIONE VIENE REALIZZATO MEDIANTE:

A) LA PIANIFICAZIONE, DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, DEFINISCE GLI OBIETTIVI DI MEDIO PERIODO PER CONSEGUIRE IL BENE DELLA COMUNITA'. TALE PROCESSO PRESUPPONE ANCHE UNA INDIVIDUAZIONE DI OBIETTIVI A LUNGO PERIODO;

B) LA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE AL FINE DI RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI PROPOSTI, ATTRAVERSO LA VALUTAZIONE DEI METODI PIU' ADEGUATI TENENDO CONTO DELLE DISPONIBILITA' ECONOMICHE. LA PROGRAMMAZIONE SI ATTUA IN UN PERIODO DI TEMPO PREDETERMINATO E PER PROGETTI FINALIZZATI AL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO;

C) LA REDAZIONE O GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

ARTICOLATO, PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI. TALE FASE ATTUATIVA, CON PREVALENTE ASPETTO ATTUATIVO RISPETTO A QUELLO POLITICO, E' DEMANDATA ALLA GIUNTA COMUNALE E PER L'ASPETTO TECNICO AL SEGRETARIO COMUNALE;
D) LA VERIFICA E L'ANALISI DEI RISULTATI OTTENUTI TRAMITE L'ESAME DEI CONSUNTIVI DI GESTIONE, VALUTANDONE L'EFFETTIVO RAPPORTO COSTI-RISULTATI RISPETTO ALL'ATTIVITA' PROGRAMMATA E COSTI-BENEFICI RISPETTO ALL'EFFETTIVO UTILIZZO DA PARTE DEGLI UTENTI DEL COMUNE, CON LE EVENTUALI MODIFICHE DA ATTUARSI PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E OBIETTIVI.

TITOLO 07

PROPRIETA' COMUNALI

ART. 86

(BENI COMUNALI)

01. PER IL PERSEGUIMENTO DEI PROPRI FINI ISTITUZIONALI IL COMUNE SI AVVALE DEL COMPLESSO DI BENI DI CUI DISPONE.

02. TALI BENI POSSONO ESSERE DI TIPO:

- A) DEMANIALE;
- B) PATRIMONIALE.

ART. 87

(BENI DEMANIALI)

01. SONO DEMANIALI QUEI BENI DI PROPRIETA' DEL COMUNE CHE APPARTENGONO AI TIPI INDICATI NEGLI ARTT. 822 E 824 DEL C.C. .

02. LA DEMANIALITA' SI ESTENDE ANCHE SULLE RELATIVE PERTINENZE E SERVITU' EVENTUALMENTE COSTITUITE A FAVORE DEI BENI STESSI.

03. TALI BENI SEGUONO IL REGIME GIURIDICO ATTRIBUITO LORO DALLA LEGGE.

ART. 88

(BENI PATRIMONIALI)

01. I BENI APPARTENENTI AL COMUNE CHE NON SONO ASSOGGETTATI AL REGIME DEL DEMANIO PUBBLICO, COSTITUISCONO PATRIMONIO DEL COMUNE STESSO.

02. FANNO PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE INDISPONIBILE, I BENI LA CUI DESTINAZIONE ECONOMICA RIVESTE UN CARATTERE DI UTILITA' PUBBLICA IMMEDIATA IN QUANTO DESTINATI AD UN SERVIZIO PUBBLICO, ESSI NON POSSONO ESSERE SOTTRATTI ALLA LORO DESTINAZIONE SE NON NEI MODI STABILITI DALLA LEGGE.

03. FANNO PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE DISPONIBILE, QUEI BENI CHE RIVESTONO UNA UTILITA' PURAMENTE STRUMENTALE, IN QUANTO FORNISCONO I MEZZI ATTRAVERSO I QUALI VENGONO SODDISFATTI PUBBLICI BISOGNI.

ART. 89

(INVENTARIO DEI BENI)

01. DI TUTTI I BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI MOBILI ED IMMOBILI, DEVE

ESSERE REDATTO UN APPOSITO INVENTARIO COMPILATO SECONDO QUANTO STABILITO DALLE NORME IN MATERIA.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE E' RESPONSABILE DELLA CORRETTA TENUTA DELL'INVENTARIO, DELLE AGGIUNTE O MODIFICAZIONI SUCCESSIVE, DELLA CONSERVAZIONE DEI TITOLI, ATTI, CARTE E SCRITTURE RELATIVE AL PATRIMONIO.

03. IL RIEPILOGO DELL'INVENTARIO DEVE ESSERE ALLEGATO SIA AL BILANCIO DI PREVISIONE SIA AL CONTO CONSUNTIVO.

04. L'ATTIVITA' GESTIONALE DEI BENI, CHE SI ESPLICA ATTRAVERSO GLI ATTI CHE CONCERNONO L'ACQUISIZIONE, LA MANUTENZIONE, LA CONSERVAZIONE DEI BENI STESSI, SONO DISCIPLINATI DA APPOSITO REGOLAMENTO NELL'AMBITO DELLA LEGGE.

ART. 90

(CONTRATTI)

01. I CONTRATTI DEL COMUNE RIGUARDANTI ALIENAZIONI, LOCAZIONI, ACQUISTI, SOMMINISTRAZIONI OD APPALTI DI OPERE, DEVONO ESSERE PRECEDUTI, DI REGOLA, DA PUBBLICI INCANTI OVVERO DA LICITAZIONI PRIVATA CON LE FORME STABILITE DALLE LEGGI.

TITOLO 08

ATTIVITA' REGOLAMENTARI

ART. 91

(REGOLAMENTI)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI, ENTRO 12 MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO, I REGOLAMENTI PREVISTI DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

02. PRIMA DELL'ADOZIONE I REGOLAMENTI VERRANNO DEPOSITATI PER 15 GIORNI PRESSO L'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE. VERRA' DATO CONGRUO AVVISO AL PUBBLICO ATTRAVERSO LA PUBBLICAZIONE SULL'ALBO PRETORIO E IN OGNI ALTRA FORMA UTILE ATTA A CONSENTIRE AGLI INTERESSATI LA PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI ED AL FINE DI OTTENERE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA LORO FORMAZIONE.

03. IL REGOLAMENTO RESTERA' PUBBLICATO DOPO L'ADOZIONE PER ALMENO 15 GIORNI ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE, E UNA VOLTA OTTENUTO IL VISTO DI LEGITTIMITA', DIVENTERA' OBBLIGATORIO NEL QUINDICESIMO GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA SUA PUBBLICAZIONE, SALVO CASI ALTRIMENTI DISPOSTI COME DEFINITO DALL' ARTT. 47 COMMA 01 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

04. FINO ALL'ADOZIONE DEI SUDETTI REGOLAMENTI, RESTANO IN VIGORE LE NORME ADOTTATE DAL COMUNE SECONDO LA PRECEDENTE LEGISLAZIONE, CHE RISULTINO COMPATIBILI CON IL PRESENTE STATUTO.

05. SONO DA DEFINIRE I SEGUENTI REGOLAMENTI COME DAL PRESENTE STATUTO:

- A) REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE;
- B) REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI COMUNALI;
- C) REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE;
- D) REGOLAMENTO DI CONTABILITA';
- E) REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AGLI ATTI;
- F) REGOLAMENTO DEI PUBBLICI SERVIZI E TRIBUTI;

- G) REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;
- H) REGOLAMENTO DI GESTIONE DELL'ISTITUZIONE;
- I) REGOLAMENTO PER L'INDIZIONE DEI REFERENDUM E PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DEI GARANTI;
- L) REGOLAMENTO DELLE PROPRIETA' COMUNALI.

06. I REGOLAMENTI, DI CUI ALL' ARTT. 05 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , INCONTRANO I SEGUENTI LIMITI:

- A) NON POSSONO CONTENERE DISPOSIZIONI IN CONTRASTO CON LE NORME E I PRINCIPI COSTITUZIONALI, CON LE LEGGI E CON IL PRESENTE STATUTO;
 - B) LA LORO EFFICACIA E' LIMITATA NELL' AMBITO DEL COMUNE;
 - C) NON POSSONO CONTENERE NORME A CARATTERE PARTICOLARE;
 - D) NON POSSONO AVERE EFFICACIA RETROATTIVA;
 - E) SONO ABROGATI DA REGOLAMENTI APPROVATI A POSTERIORI DAL CONSIGLIO COMUNALE PER ESPRESSA VOLONTA' DELLO STESSO O PERCHE' LE NORME SONO IN CONTRASTO O PERCHE' IL NUOVO REGOLAMENTO REGOLA L'INTERA MATERIA GIA' DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO PRECEDENTE.
07. IL SINDACO O I SINGOLI ASSESSORI PREPOSTI, ADOTTANO ORDINANZE PER L'APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI.

TITOLO 09

NORME TRANSITORIE

ART. 92

(ENTRATA IN VIGORE)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ADEGUERA' I CONTENUTI DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI AL PROCESSO DI EVOLUZIONE DELLA SOCIETA' CIVILE, ASSICURANDO COSTANTE COERENZA TRA LA NORMATIVA STATUTARIA E LE CONDIZIONI SOCIALI, ECONOMICHE E CIVILI DELLA COMUNITA' RAPPRESENTATA.

02. LE REVISIONI DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE, SECONDO LE MODALITA' PRESCRITTE DALL' ARTT. 04 , COMMA 03 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 PURCHE' SIA TRASCORSO 01 ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO O DALL'ULTIMA MODIFICA OD INTEGRAZIONE.

03. LA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO O DEI REGOLAMENTI NON HA VALIDITA' SE NON ACCOMPAGNATA DALLA DELIBERAZIONE DI UN NUOVO STATUTO O REGOLAMENTO CHE LO SOSTITUISCA, E DIVIENE OPERANTE DAL GIORNO DI ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO STATUTO.

ART. 93

(MODIFICHE ALLO STATUTO ED AI REGOLAMENTI)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE FISSA LE MODALITA' PER ASSICURARE LA CONOSCENZA DELLO STATUTO DA PARTE DEI CITTADINI CHE RISIEDONO NEL COMUNE E DEGLI ENTI E PERSONE GIURIDICHE CHE VI HANNO SEDE, AFFIDANDONE ALLA GIUNTA L'ESECUZIONE.

02. LE MODALITA' E L'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO SONO STABILITI DALL' ARTT. 04 , COMMA 04 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .